

Pubblicato il 14/05/2018

N. 00426/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00391/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 391 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Stagno D'Alcontres e Valentina Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, viale Francesco Scaduto, n. 14;

contro

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

nei confronti

OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mangano, presso il cui studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'autorizzazione, ex art. 208 del d.lgs.vo n. 152/2006, rilasciata dal Dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti con DDG n. 1727 del 29 novembre 2017, pubblicata sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68, della l.r., 12 Agosto 2014, n. 21, in data 4 Dicembre 2017, per la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi per il recupero di materia dai pneumatici fuori uso (CER 160103) sito nella zona

industriale 3° fase, Termini Imerese, nel territorio di Termini Imerese;

- della determinazione assessoriale n. 220/GAB dell'11 luglio 2017 con la quale l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente ha deciso di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto presentato da Resco Group relativo al predetto impianto;

- nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto e consequenziale, anche se ignoto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie di OMISSIS S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio dell'11 maggio 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorso ha ad oggetto: il DDG n. 17127 del 29 novembre 2017 con cui è stata rilasciata alla OMISSIS l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.vo n. 152 del 2006, per la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi per il recupero di materia dai pneumatici fuori uso (CER 160103) a Termini Imerese; la determinazione n. 220/GAB dell'11 luglio 2017 con cui l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente ha deciso di non assoggettare alla procedura di VIA il relativo progetto;

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, sembrerebbero fondate le eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata in quanto, ai fini del riconoscimento della legittimazione e dell'interesse ad agire, non appare adeguato il riferimento alla titolarità di un'autorizzazione per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero (di cui non è stata dimostrata l'attivazione) per la medesima tipologia di rifiuti speciali non pericolosi (CER 160103) da realizzarsi non nell'immediata prossimità e, in particolare, nel Comune di Prizzi a 60 Km da Termini Imerese;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza cautelare, compensando le spese avuto riguardo alla complessità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare di cui al

ricorso in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO